

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Sabrina Gendotti
- Matteo Quadranti
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 12 agosto 2019 n. 138.19 Autorità regionali di protezione (ARP): quale futuro?

Signori deputati,

mediante la presente rispondiamo come segue alle domande da voi poste nella summenzionata interrogazione:

1. Il Dipartimento delle Istituzioni era al corrente che Claudio Foti ha allestito, almeno in due occasioni, delle perizie/consulenze per delle Autorità Regionali di Protezione?

Gli interroganti formulano il loro quesito in relazione alle Autorità regionali di protezione (ARP) ossia ad Autorità in funzione dal 1° gennaio 2013. La risposta si limiterà di conseguenza a queste Autorità e non ad altre operative precedentemente (Commissioni Tutorie regionali e Autorità di vigilanza sulle tutele e sulle curatele) che hanno cessato la loro operatività il 31 dicembre 2012.

In virtù della separazione dei poteri, il Dipartimento delle istituzioni non è al corrente sull'operatività delle Autorità regionali di protezione. La Camera di protezione, da noi interpellata, nei limiti dell'obbligo di discrezione a cui è vincolata dall'art. 451 CC, ci ha informato che comunque nessuna Autorità regionale di protezione ha commissionato al dott. Claudio Foti perizie/consulenze. In un solo caso, tuttora in fase istruttoria presso l'ARP, una parte, quindi non l'ARP stessa, ha commissionato e prodotto in causa una valutazione peritale di parte allestita dal dott. Foti. Tale valutazione è stata intimata alle parti lo scorso mese di luglio unitamente ad altri atti. Nessuna decisione trasmessa all'Ispettorato della Camera di protezione e nessun reclamo introdotto alla stessa fa riferimento alla perizia di parte in questione.

2. Il Dipartimento delle Istituzioni era al corrente che in uno dei due menzionati casi è pure stata annullata una decisione dell'Autorità Regionale di Protezione da parte della Camera di protezione del Tribunale d'appello perché si fondava su una perizia allestita dal Servizio medico-psicologico (SMP) che ha riportato dei fatti che non corrispondevano al vero?

La Camera di protezione del Tribunale di appello, da noi interpellata in relazione ai quesiti posti dall'interrogazione, nei limiti dell'obbligo di discrezione anzidetto, ci ha informato che nell'ambito del procedimento nel quale recentemente è stata prodotta una perizia di parte allestita dal dott. Foti, un paio di anni fa vi è stato l'annullamento di una decisione dell'ARP. La Camera di protezione aveva criticato l'esistenza dei presupposti dati alle ARP per ordinare al Servizio medico-psicologico una perizia e le modalità procedurali con cui l'ARP aveva delimitato il mandato peritale e assistito proceduralmente il Servizio nella definizione/accertamento dei fatti. Nella misura in cui il quesito posto dagli interroganti è inserito sotto un preambolo relativo alle procedure ora in corso in Italia in relazione al dott. Foti, viene precisato che l'annullamento della

decisione dell'ARP risale a due anni fa e il rapporto del Servizio medico-psicologico non ha alcuna relazione con la valutazione di parte del dott. Foti del luglio 2019.

3. Il Dipartimento delle Istituzioni effettua, rispettivamente ha intenzione di effettuare delle verifiche sui periti/consulenti esterni che vengono utilizzati dalle Autorità Regionali di Protezione?

Il principio della separazione dei poteri, applicabile anche alle ARP, non permette verifiche simili che peraltro non vengono svolte per la Magistratura in generale.

4. Il Dipartimento della Socialità e della Sanità ritiene che chi lavora al Servizio medico-psicologico (SMP) ha le necessarie competenze, rispettivamente esperienza per allestire dei rapporti che possono comportare l'interruzione dei diritti di visita di un genitore o addirittura togliere loro la custodia dei figli e affidarli a terzi per un lungo lasso di tempo?

La risposta è senz'altro affermativa, per diverse ragioni. Innanzitutto il lavoro peritale è svolto da medici e psicologi-psicoterapeuti appartenenti alle équipes multidisciplinari dei Servizi medico-psicologici, seguiti e supervisionati in questo lavoro da un medico-quadro, in possesso cioè della Formazione post-graduata FMH, certificata dall'Istituto svizzero per la formazione medica, la quale prevede, nello specifico, che sia stato svolto un congruo numero di perizie durante la formazione dello specialista. Inoltre, sempre in tema di formazione, nell'ambito della formazione annuale organizzata all'interno dei Servizi medico-psicologici per le équipes, sono regolarmente dedicati spazi a questo tema. Ogni perizia è poi approvata dal medico capo-servizio che la controfirma. Le necessarie competenze sono dunque certificate da un'istanza di formazione federale (Istituto svizzero per la formazione medica) e l'esperienza raggiunta anche attraverso i sistemi di trasmissione delle conoscenze proprie del lavoro di équipes. La procedura della perizia stessa e i dati raccolti, i report dei colloqui con i genitori e i minori, spesso suffragati dallo svolgimento di test psicologici mirati, sono ampiamente riportati, illustrati e argomentati nel testo della perizia, normalmente costituita da un significativo numero di pagine. Le conclusioni, pressoché sempre rappresentate da proposta di misure applicative multiple, sono derivate da quanto precedentemente argomentato, nell'interesse e a protezione del/dei minore/i. La perizia infine dovrebbe rappresentare un importante tassello, ma non l'unico, nella decisione finale che viene assunta dall'ARP previa consultazione e informazioni provenienti da altre Istituzioni (Ufficio dell'aiuto e della protezione, Polizia, Scuola, Centri educativi per minorenni, Ospedali, ecc.), necessarie alla ricostruzione di processi a volte molto complessi e articolati nel tempo, per la presa finale di decisione che all'ARP compete.

5. Il Dipartimento delle istituzioni e il Dipartimento della sanità e della socialità ritengono che la formazione, rispettivamente le competenze, nonché i ruoli e i compiti di chi opera in questo delicato settore, ossia dei funzionari che lavorano nelle ARP e di chi fa parte della rete che le ruota attorno, ossia chi opera nell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), in particolare nel settore delle tutele e delle curatele e in quello delle famiglie e dei minorenni, e nel Servizio medico-psicologico (SMP), siano da considerarsi sufficienti e adeguate?

Lo scrivente Consiglio reputa importante l'apprendimento permanente in ogni settore coinvolto in mutamenti non solo legislativi, ma toccato da sviluppi sociali ed economici sempre più rapidi. L'Ispettorato della Camera di protezione organizza regolarmente per le ARP delle formazioni, a loro volta, alcune ARP dispongono delle formazioni interne. Nella riorganizzazione del settore attualmente in corso, l'aspetto formativo e di ampliamento delle qualifiche e del sapere di tutti i collaboratori e delle collaboratrici delle ARP, come pure delle curatrici e dei curatori privati, è oggetto di riflessioni, nell'ottica di rafforzarlo. L'Ufficio dell'aiuto e della protezione assume solo operatori sociali e curatori con una formazione di grado terziario e considera attentamente, nella valutazione delle candidature, l'esperienza già acquisita. La formazione continua dei collaboratori è sostenuta attraverso l'organizzazione di formazioni interne, intervistazioni d'équipe sui casi complessi e con la partecipazione a corsi esterni. I curatori partecipano annualmente al congresso organizzato dall'Associazione svizzera dei curatori professionali (ASCP).

6. Il Consiglio di Stato non ritiene necessario nominare un collegio multidisciplinare, al quale conferire il mandato di studiare i casi controversi, capire gli errori che sono stati commessi ed elaborare delle indicazioni agli operatori di tutto il settore affinché gli stessi errori non vengano più commessi in futuro?

Ad oggi non esiste un organismo intersettoriale con questa funzione. Con riferimento all'operato delle ARP, quanto chiesto dagli interroganti rientra, almeno parzialmente, nei compiti dell'Ispettorato della Camera di protezione. Nella misura in cui è trasmessa all'Ispettorato anche la documentazione di eventuali casi controversi nei quali altri Uffici o Servizi hanno agito su mandato delle ARP, l'Ispettorato fa le sue valutazioni. Conformemente agli art. 11 e 11a ROPMA, le sue possibilità di intervento mediante direttive sono tuttavia limitate alle ARP. L'Ufficio dell'aiuto e della protezione e i Servizi medico-psicologici menzionati dagli interroganti sono quindi subordinati ai rispettivi organi superiori, cui compete, se del caso, fornire eventuali indicazioni. Nella situazione attuale, le autorità interessate collaborano puntualmente in modo spesso informale per garantire il bene delle persone da proteggere. Il miglioramento del coordinamento delle stesse – con l'istituzione di eventuali organismi preposti a questa funzione – è oggetto di valutazione nell'ambito della riorganizzazione delle ARP.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.

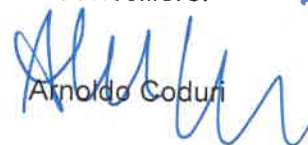
Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Camera di protezione del Tribunale di appello (franco.lardelli@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio dell'aiuto e della protezione (dss-uap@ti.ch)